



**Politecnico
di Torino**

**Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e training per forno
pressa HIP-quench QIH 15L - CIG 893849034B - CUI S00518460019202100080**

TRA

il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino (nel seguito indicato per brevità come DISAT), C.F. n. 00518460019, operante attraverso il Direttore, Prof. Paolo Fino, nato [REDACTED] domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. Erik Lennart Rosen nato [REDACTED] nella sua qualità e in veste di Legale Rappresentante della società Quintus Technologies AG con sede legale in via Quintusvagen n.2 cap. SE72166 Västerås, Svezia – Partita IVA SE556064177001 iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Bolagsverket n. 556064-1770 di seguito denominato anche "Affidatario" e congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che

- con Decreto del Direttore Generale n. 1738 del 13.10.2021, è stata autorizzata l'indizione ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) numero 3 del D. Lgs. 50/2016 della procedura negoziata in titolo a cui sono stati assegnati il CIG 893849034B e il CUI S00518460019202100080;
- con nota Prot. 40108 del 19.10.2021, l'Amministrazione ha invitato l'operatore economico Quintus Technologies AG, individuato dal RUP, unico operatore economico in grado di poter erogare il servizio richiesto in quanto produttore ed unico manutentore dell'attrezzatura scientifica, già in possesso del Dipartimento, a formulare un'offerta per la procedura indicata in titolo, fissando la data del 19.11.2021 quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- entro il termine previsto è pervenuta l'offerta da parte dell'operatore economico Quintus Technologies AG;
- con Decreto del Direttore Generale n. 48/2022 del 19.01.2022, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore della società Quintus Technologies AG.



**Politecnico
di Torino**

- data 12.04.2022 è stato sottoscritto il contratto prot. 0016370, della durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione
- L'art. 2 del contratto prevede la facoltà per l'Ateneo di richiedere, al termine dello stesso il rinnovo del medesimo per ulteriori 3 anni (36 mesi), alle medesime condizioni contrattuali previste nel contratto originario, nessuna esclusa.
- con Decreto del Direttore Generale n. 671 del 10.04.2025 è stato autorizzato il rinnovo e per garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni, l'avvio anticipato del servizio.
- con DDG 790 del 7 maggio 2025 è stata disposta l'efficacia del DDG 671 del 10.04.2025 è

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti, nelle rispettive qualità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza e training per forno pressa HIP-quench QIH 15L, come dettagliato nel presente contratto e nel documento Firm Offer Q21-015284-2021-11-19 rev.2, ad esclusione di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 e 11, allegato al presente atto (Allegato 3).

Tutte le prestazioni oggetto del contratto debbono essere eseguite presso la sede di Alessandria del Politecnico di Torino, sita in Viale Teresa Michel 5.

2. Durata

Il contratto ha durata di 3 anni (36 mesi) decorrenti dalla data di avvio del servizio avvenuta in data 15.05.2025.

L'Affidatario dovrà eseguire la prestazione nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri, salvo diversamente convenuto tra le Parti, che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, nonché dell'offerta economica allegata al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura oggetto dell'appalto.



**Politecnico
di Torino**

3. Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo contrattuale è fissato in euro 93.960,00 determinato applicando il ribasso del 5,10% sull'importo posto a base dell'affidamento, pari ad euro 99.000,00 oltre IVA e al netto delle varianti contrattuali. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

Le Parti concordano che - in deroga a quanto previsto ai paragrafi 3.3 e 3.4 dell'Allegato n. 3 - Firm Offer Q21-015284-2021-11-19 rev.2. - il corrispettivo contrattuale non sarà soggetto ad alcuna indicizzazione né ad adeguamento dovuto a variazioni del tasso di cambio EUR/SEK.

Le Parti convengono inoltre che il predetto corrispettivo contrattuale verrà pagato in rate trimestrali anticipate dell'importo di euro 7.830,00 codauna, corrispondente al 25% del canone annuale concordato per il servizio.

4. Subappalto

Non avendo l'affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le Parti delle prestazioni da subappaltare, il ricorso al subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

5. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

6. Verifica di conformità

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità secondo quanto previsto al paragrafo 4 del capitolato speciale d'oneri, cui si rinvia. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuzioni concordate in sede di affidamento.

7. Cauzione definitiva

La stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 103, comma 11, D.lgs. 50/2016, ha esonerato l'Affidatario dal presentare la garanzia definitiva a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte di quest'ultimo.



**Politecnico
di Torino**

8. Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.81/2008 e s.m.i. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

È stata inoltre acquisita agli atti la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008.

9. Inadempienze e penalità

In deroga a quanto previsto dal capitolato speciale d'oneri, le Parti convengono che la disciplina applicabile ad eventuali inadempimenti contrattuali dell'affidatario è contenuta nelle clausole 9 e 11 del Quintus General Conditions for Quintus Care Q21-015284, allegato al presente contratto (Allegato 2), cui si opera integrale rinvio.

10. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

11. Responsabilità per danni alla proprietà dell'Amministrazione

L'aggiudicatario risponde dei danni alla proprietà dell'Amministrazione causati da negligenza dello stesso. Salvo che sia diversamente disposto, la responsabilità dell'aggiudicatario sarà in ogni caso limitata alla copertura assicurativa dello stesso ovvero, nel caso di danni di importo superiore al valore della copertura assicurativa stessa, a cinque volte il canone annuo specificato nel contratto.

12. Limitazione di responsabilità



**Politecnico
di Torino**

La responsabilità dell'aggiudicatario di cui sopra non copre i vizi o i danni dovuti a circostanze per il quale l'aggiudicatario non è responsabile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso improprio dell'apparecchiatura, l'errata cura quotidiana da parte dell'Amministrazione, (vedere clausola n. 5 del Quintus General Conditions for Quintus Care Q21-015284, allegato 2 al presente contratto), l'errata manutenzione da parte dell'amministrazione o l'errata applicazione delle misure previste nella clausola 15 del citato allegato. Né l'aggiudicatario avrà alcuna responsabilità per la normale usura o per il gocciolamento dell'apparecchiatura, o per il verificarsi delle circostanze previste nelle clausole 11, 14, 15 e 16 del Quintus General Conditions for Quintus Care Q21-015284. La limitazione di responsabilità dell'aggiudicatario si estende anche ai danni dovuti a perdita di produzione, perdita di utilizzo, mancato guadagno o qualsiasi altra perdita economica consequenziale. La limitazione della responsabilità, non si applica, tuttavia, qualora l'affidatario si sia reso colpevole di grave negligenza.

Se una parte incorre in responsabilità nei confronti di terzi per perdite o danni derivanti dall'esecuzione del contratto, la parte responsabile dovrà risarcire, difendere e tenere indenne l'altra parte, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente atto. Se una richiesta per perdita o danno è presentata contro una delle Parti, quest'ultima ne informerà immediatamente l'altra parte per iscritto.

13. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Politecnico di Torino ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite entro un termine perentorio, così come previsto al paragrafo 10 del Capitolato Speciale d'Oneri, al quale si rinvia.

Qualora entro il termine perentorio stabilito l'Affidatario non si conformi alle indicazioni ricevute, il Contratto è risolto di diritto.

Il Politecnico di Torino ha la facoltà di risolvere il Contratto, secondo le modalità e gli effetti previsti al citato paragrafo 10 del Capitolato Speciale d'Oneri, nel caso di inadempienze gravi o ripetute. Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

14. Clausola risolutiva espressa



**Politecnico
di Torino**

Il contratto di appalto è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni nei casi previsti al paragrafo 11 del Capitolato Speciale d'Oneri, che qui si intendono tutte integralmente richiamate.

15. Recesso

Le Parti possono recedere dal presente contratto in qualunque tempo, dandone comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, le Parti concordano che in caso di recesso dell'Affidatario, il Politecnico di Torino provvederà al pagamento delle sole prestazioni rese dall'Affidatario, esclusa qualsiasi forma di indennizzo.

16. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c. 13, D. lgs. 50/2016.

17. Prezzi e modalità di fatturazione

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della gara. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

In merito alle modalità di fatturazione si rinvia al paragrafo 16 del Capitolato Speciale d'Oneri e a quanto stabilito al precedente art. 3.

18. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzione Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura ivi prevista si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.



**Politecnico
di Torino**

19. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino

L'Affidatario:

- ha preso visione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettoriale n. 72/2014, pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo <http://www.swas.polito.it/services/codici/> e adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 135/2011 al fine di integrare e specificare i contenuti e le direttive del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013
- è a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

21. Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente l'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.

22. Stipula contrattuale e imposte

In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, c. 14 della D. Lgs. 50/2016 il presente contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica. Inoltre esso:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986; in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del DPR 131/1986, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, della prima parte della Tariffa allegata al DPR. 642/1972. La Stazione Appaltante, nelle more della definizione



delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente e non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, provvederà ad assolvere l'imposta di bollo dovuta in relazione al predetto contratto in modalità virtuale, sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dal 1 gennaio 2013 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012; resta fermo che la spesa relativa alla regolarizzazione in bollo del contratto è interamente a carico dell'Affidatario che, con la sottoscrizione del contratto, s'impegna a versare alla Stazione Appaltante l'intero ammontare dell'imposta di bollo dovuta, per l'importo e secondo le modalità che saranno comunicate contestualmente alla trasmissione del contratto stesso.

23. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che, impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e



**Politecnico
di Torino**

chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

- per l'AZIENDA il Titolare del trattamento dei dati è la società Quintus Technologies AG, con sede legale con sede legale in via Quintusvagen n.2 cap. SE72166 Västerås, Svezia nella persona del Sig. Erik Lennart Rosen. I dati di contatto del Titolare sono [REDACTED]

24. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Prof.ssa Debora Fino
Il Direttore dell'esecuzione è il Prof. Daniele Ugues.

25. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al Capitolato Speciale d'Oneri e alla Sezione II – Specifiche tecniche accettato dall'Affidatario in fase di partecipazione alla procedura.

26. Allegati

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

Allegato n. 1 – Offerta economica dell'Affidatario

Allegato n. 2 - Quintus General Conditions for Quintus Care Q21-015284 (nelle parti espressamente richiamate nel presente atto)

Allegato n. 3- Firm Offer Q21-015284-2021-11-19 rev.2, ad esclusione di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 e 11.

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti conservati presso l'Amministrazione:

- quelli normativi, richiamati nella presente scrittura, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere;
- il Capitolato Speciale d'Oneri, comprensivo delle Specifiche Tecniche (Sezione II);
- Allegato XVII del D. lgs.n.81/2008.



**Politecnico
di Torino**

Il presente Atto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti - che lo dichiarano conforme alla loro volontà - con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

PER IL POLITECNICO DI TORINO

IL DIRETTORE D.I.S.A.T.

Professore Dottorato

PER QUINTUS TECHNOLOGIES AG

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sig. Erik Lennart Rosen

TORINO, 29/9/2025

Allegati

...OMISSION...